

CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO

Allacciamento alla rete elettrica delle utenze (punti di prelievo) in bassa e media tensione

Allacciamento alla rete elettrica

L'**allacciamento** è la connessione dell'impianto di utenza alla rete di distribuzione dell'energia elettrica. E' realizzato dal distributore locale con la posa della presa (l'impianto che collega il contatore alla rete di distribuzione) e del contatore.

L'allacciamento alle reti elettriche soggette all'obbligo di connessione di terzi, cioè quelle gestite in regime di concessione, non può mai essere rifiutato, tranne quando la sua realizzazione compromette la continuità del servizio; in questo caso il rifiuto dell'allacciamento deve essere motivato dall'impresa che gestisce la rete.

Attivazione della fornitura

L'**attivazione** della fornitura, cioè la possibilità di prelevare energia elettrica, può essere ottenuta solo se l'utenza è allacciata alla rete ed è stato stipulato un contratto di fornitura. Se il cliente richiede la fornitura per un'utenza non ancora allacciata, l'attivazione è realizzata dal distributore locale su richiesta del venditore in occasione dell'allacciamento, mediante la rimozione dei sigilli dal contatore o, per i contatori telegestiti, con l'abilitazione a distanza da parte dell'esercente.

Fonti normative

Fino al 31 dicembre 2007 la disciplina degli allacciamenti era contenuta nel provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi (Cip) n. 42/1986, e successive modifiche e integrazioni. Dal 2008 questa materia è disciplinata e regolata dall'**Autorità per l'energia elettrica ed il gas**.

In merito è possibile reperire ulteriori informazioni nella sezione "Consumatori" del sito web dell'Autorità: www.autorita.energia.it

Contributi per l'acciamento

Per le utenze alimentate in bassa e in media tensione il contributo da versare per l'allacciamento è determinato in **misura forfetaria**, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti per realizzare ogni singola connessione.

Questa soluzione è stata adottata per rendere l'allacciamento economicamente accessibile a tutti i clienti, anche nel caso in cui è necessario realizzare lavori molto costosi.

Fanno eccezione alcuni casi particolari per i quali il contributo è determinato in relazione alla **spesa effettivamente sostenuta** dal distributore per realizzare i lavori.

Potenza disponibile

Con il pagamento del contributo di allacciamento, il cliente ottiene il diritto di accedere alla rete elettrica entro i limiti della potenza disponibile, cioè la massima potenza che può essere prelevata senza che l'utenza sia disalimentata (ad esempio, con l'intervento del limitatore eventualmente installato nel contatore).

Per le forniture fino a 30 kW, il limitatore della potenza prelevata deve essere tarato al 10% in più della potenza indicata nel contratto di fornitura.

Se il cliente ha bisogno di prelevare una potenza superiore, deve richiedere un aumento della potenza disponibile.

Allacciamento di nuove utenze

L'allacciamento di una nuova utenza deve essere eseguito dal distributore locale.

Gli allacciamenti per potenze disponibili sino a 100 kW sono effettuati in bassa tensione, salvo richiesta motivata del cliente.

Per ogni unità immobiliare e le sue eventuali pertinenze deve essere realizzato un unico allacciamento. Solo in caso di abitazioni alimentate in bassa tensione può essere richiesto un allacciamento aggiuntivo destinato esclusivamente ad alimentare di pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti.

Richiesta di allacciamento

Per gli allacciamenti in bassa tensione, il cliente può presentare la richiesta direttamente al distributore locale solo se non ha ancora stipulato un contratto di fornitura. Se invece ha già un contratto di fornitura il cliente deve presentare la richiesta, di allacciamento e attivazione, tramite il proprio fornitore. In questo caso il fornitore deve trasmettere la richiesta al distributore entro tre giorni lavorativi.

Per gli allacciamenti in media tensione invece, il cliente che lo desidera può sempre rivolgersi separatamente al distributore locale per l'allacciamento.

Nella richiesta di allacciamento devono essere indicati, tra l'altro, il fabbisogno di potenza del cliente (cioè la potenza disponibile richiesta), la tensione di alimentazione e l'indirizzo della fornitura.

Per l'allacciamento di più utenze, oltre a indicare il numero di utenze, la tensione di alimentazione e il fabbisogno complessivo di potenza, occorre fornire anche la documentazione progettuale dell'insediamento.

Procedura semplificata

Se l'allacciamento in bassa tensione rientra tra quelli con contributo determinato a forfait, per ottenerlo può essere seguita una procedura semplificata, che consente di abbreviare i tempi di esecuzione del lavoro.

Questa procedura può essere attivata quando il cliente si rivolge al proprio venditore per ottenere l'allacciamento e l'attivazione: se al momento della richiesta il venditore comunica al cliente l'importo forfetario da pagare e i tempi previsti per l'esecuzione dei lavori, il cliente può accettare immediatamente le condizioni che gli sono state comunicate e confermare la volontà di procedere.

In questo caso:

- entro tre giorni lavorativi, il venditore trasmette la richiesta di nuovo allacciamento al distributore;
- entro cinque giorni lavorativi da quando ha ricevuto la richiesta dal venditore, il distributore verifica se l'allacciamento è effettivamente di quelli da valorizzare a forfait e se l'importo comunicato dal venditore al cliente è corretto e, se tutte le verifiche sono positive, trasmette al cliente, di norma tramite il venditore, la conferma in forma scritta del preventivo;
- entro 15 giorni lavorativi da quando ha ricevuto la richiesta dal venditore, il distributore realizza l'allacciamento.

Se il distributore verifica che l'allacciamento non rientra tra quelli da valorizzare a forfait, o che per eseguirlo non è sufficiente intervenire solo sulla presa o sul contatore e quindi sono richiesti tempi di realizzazione più lunghi, informa il cliente tramite il venditore e trasmette un preventivo entro 20 giorni lavorativi.

Se invece verifica che l'importo forfaitario comunicato dal venditore al cliente non è corretto, il distributore, tramite il venditore, informa il cliente, che può avviare una nuova procedura semplificata.

Procedura normale

Se non viene attivata la procedura semplificata, o se il costo dell'allacciamento deve essere determinato in base alla spesa effettivamente sostenuta per realizzarlo, il distributore deve trasmettere, entro 20 giorni da quando riceve la richiesta, un preventivo per l'esecuzione del lavoro.

Se il cliente accetta il preventivo, il distributore esegue l'allacciamento entro i tempi indicati nel preventivo stesso.

Qualità commerciale

I tempi per la preventivazione e l'esecuzione degli allacciamenti rientrano tra gli standard di qualità commerciale stabiliti dall'Autorità: se non vengono rispettati, il cliente riceve un indennizzo automatico.

Per la realizzazione dell'allacciamento, l'indennizzo è dovuto solo se il lavoro è classificato come "semplice", cioè se consiste solo in un intervento sulla presa e sul contatore.

Anticipo del contributo

Se il costo dell'allacciamento deve essere determinato in base alla spesa effettivamente sostenuta per realizzarlo, per la richiesta del preventivo deve essere versato un anticipo di 100 euro, a garanzia delle attività di progettazione e sopralluogo. In caso di accettazione del preventivo, l'anticipo verrà portato in detrazione dall'importo totale dovuto dal cliente.

Posizione del contatore

Il contatore va installato in una posizione tale da poter essere raggiunto dal personale inviato dal distributore anche se il cliente è assente. In caso di proprietà recintate va installato al limite della proprietà con accesso diretto dalla strada.

In caso di edifici con più unità immobiliari, i contatori vanno installati in modo centralizzato in un apposito vano.

Cabina di trasformazione

Per le forniture in bassa tensione di edifici con più di quattro unità immobiliari, chi richiede l'allacciamento deve rendere disponibili, se il distributore ne fa richiesta scritta e motivata, un locale o una porzione di terreno per realizzare le eventuali cabine di trasformazione. In questo caso il distributore deve versare un compenso, indicato nel preventivo, commisurato al valore di mercato del locale o del terreno.

Per le forniture in media tensione, la cabina di trasformazione deve essere realizzata da chi richiede l'allacciamento, che deve anche rendere disponibile un locale con agevole accesso da strada aperta al pubblico per la posa dei contatori.

CORRISPETTIVI PER L'ALLACCIAMENTO

Quando viene richiesto un **allacciamento permanente** (cioè senza limiti di durata) in bassa o in media tensione, il contributo da versare è determinato in **misura forfetaria**, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti per realizzare ogni singola connessione, sommando tre componenti:

Contributo = Quota distanza + Quota potenza + Quota fissa

Quota distanza. La distanza è calcolata in linea retta tra la fornitura da allacciare la più vicina cabina di trasformazione in servizio da almeno cinque anni (cabina di riferimento), che risulta da apposite planimetrie predisposte dall'impresa di distribuzione.

Se la posizione dell'utenza è incerta, il cliente deve fornire una planimetria che riporti il punto esatto in cui è richiesto l'allacciamento.

Quota potenza. La quota potenza è calcolata in base alla potenza disponibile, indicata dal cliente nella richiesta di allacciamento.

Per le forniture fino a 30 kW servite da un contatore con limitatore di potenza, la potenza disponibile è pari al 10% in più della potenza indicata nel contratto di fornitura.

Ad esempio, per un contratto di fornitura di 3 kW la potenza disponibile su cui calcolare la quota potenza è di 3,3 kW.

Quota fissa. La quota fissa deve sempre essere versata dal cliente a copertura dei costi amministrativi sostenuti dal distributore per la realizzazione dell'allacciamento.

Abitazioni di residenza

Per l'allacciamento delle abitazioni di residenza anagrafica del cliente con potenza disponibile fino a 3,3 kW, la **quota distanza** corrisponde sempre all'importo base previsto per le distanze fino a 200 metri, qualunque sia la distanza effettiva.

In caso di distanza effettiva superiore ai 200 metri, se in un secondo momento il cliente richiede una potenza superiore ai 3,3 kW già disponibili o trasferisce la propria residenza, l'esercente può chiedere il pagamento della differenza tra la quota distanza già versata e l'importo previsto per la distanza effettiva.

Condomini nuovi o ristrutturati

Per l'allacciamento di edifici con più di due unità immobiliari, la **quota potenza** si calcola considerando una potenza disponibile minima pari a 3,3 kW per ogni unità immobiliare, più la potenza richiesta per i servizi generali (luce scale, caldaia, ascensore...).

La stessa regola si applica per gli edifici ristrutturati, se per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione è stata richiesta la rimozione dei contatori e della presa.

Ampliamenti o frazionamenti

Le nuove unità immobiliari che derivano da ampliamenti o frazionamenti di edifici già allacciati, o le unità aggiuntive rispetto a quelle inizialmente previste per gli edifici di nuova costruzione, sono considerati nuovi allacciamenti.

Nuove elettrificazioni

Quando è necessario estendere la rete di distribuzione per servire nuovi complessi edilizi, se vengono richiesti solo gli allacciamenti, senza attivazione, deve essere versata solo la **quota distanza** per ciascuna utenza prevista.

Quando sarà attivata ciascuna singola fornitura, il cliente dovrà versare l'importo relativo alla **quota potenza**, oltre alla **quota fissa**.

Soluzione tecnica

La soluzione tecnica dell'allacciamento è stabilita dal distributore in base alle caratteristiche locali della rete, in modo da minimizzare il costo di realizzazione.

Se il cliente chiede una soluzione tecnica diversa, deve pagare il costo aggiuntivo.

Se la diversa soluzione tecnica è resa necessaria da vincoli imposti dalle autorità competenti, la quota distanza è raddoppiata.

CASI PARTICOLARI DI ALLACCIAMENTO con rimborso del costo effettivo

Il costo dell'allacciamento permanente deve essere determinato in base al costo effettivamente sostenuto per la sua realizzazione nei seguenti **casi particolari**:

- installazioni non presidiate in permanenza, situate fuori dagli abitati;
- insegne luminose e pubblicitarie;
- impianti di illuminazione di monumenti e simili;
- impianti di risalita e simili;
- installazioni mobili e precarie (roulottes e simili) situate fuori dei centri abitati;
- singole costruzioni non abitate in permanenza o comunque non di residenza anagrafica del proprietario (ville, case di caccia, rifugi di montagna e simili) situate oltre 2.000 metri dalla cabina di riferimento;
- costruzioni non raggiungibili con strada percorribile da automezzi, o separati dagli impianti di distribuzione esistenti da tratti di mare, di lago o laguna.

In questi casi, il contributo da versare è determinato sommando: il **costo** dei materiali, della manodopera e una **maggiorazione** del 20% a copertura delle spese generali.

ALLACCIAMENTI TEMPORANEI

Sono **temporanei**:

- gli allacciamenti che vengono richiesti per una durata inferiore a tre anni, entro la quale verranno rimossi (ad esempio, allacciamenti per cantieri). La durata di questi allacciamenti può essere prorogata fino a un massimo complessivo di sei anni se il cliente ne fa richiesta motivata;

- gli allacciamenti di spettacoli viaggianti, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali, per riprese cinematografiche, televisive e simili.

Per gli allacciamenti temporanei il costo è determinato dalla somma di due componenti forfetarie: una **quota potenza** e una **quota fissa**.

La quota fissa è dovuta anche per ogni proroga della durata dell'allacciamento.

VARIAZIONE DELLA POTENZA DISPONIBILE

Aumento

Per le richieste di aumento della potenza disponibile, il cliente deve versare la **quota potenza** relativa alla potenza disponibile aggiuntiva richiesta e la **quota fissa**.

Diminuzione

Per le richieste di diminuzione della potenza disponibile, il cliente deve versare la sola **quota fissa**.

Passaggio di tensione

I clienti già alimentati in bassa tensione, per i quali si rende necessario il passaggio alla media tensione, devono versare due componenti forfetarie: una **quota potenza** relativa alla potenza disponibile aggiuntiva richiesta e una **quota fissa**.

Superi di potenza

Se i consumi del cliente superano sistematicamente la potenza disponibile, il distributore può adeguare d'ufficio la potenza disponibile, addebitando al cliente la **quota potenza** per la potenza disponibile aggiuntiva, e la **quota fissa**.

Il superamento della potenza disponibile è considerato sistematico se avviene almeno in due diversi mesi nell'anno solare.

ALTRE PRESTAZIONI

La disciplina degli allacciamenti riguarda anche le altre prestazioni svolte dal distributore su richiesta del cliente o del suo fornitore, il cui costo non è coperto dalle tariffe di distribuzione:

- **attivazione e disattivazione;**
- **voltura, subentro, cambio fornitore;**
- **spostamento del contatore o di impianti di rete;**
- **verifica tecnica del contatore o della tensione di alimentazione.**